



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT
Formazione professionale / servizio degli esplosivi

Foglio informativo sugli esplosivi

Tracciabilità degli esplosivi

Stato 11 Agosto 2010



Indice

1	Scopo	3
2	Basi legali	3
	Ordinanza sugli esplosivi (OEspl), articolo 110.....	3
3	Contenuto degli elenchi (art. 110 cpv. 2 lett. c OEspl)	4
4	Requisiti per la lista del deposito principale (art. 110 cpv. 2bis OEspl)	4
4.1	In generale:	4
4.2	Merce in entrata (consegna):.....	4
4.3	Merce in entrata (restituzione delle giacenze dei depositi o dei luoghi di brillamento):	4
4.4	Merce in uscita (consegna ai depositi o ai luoghi di brillamento):	5
4.5	Conservazione.....	5
5	Controllo dell'utilizzo sul cantiere (art. 110 cpv. 2 lett. a e b OEspl)	5
6	Recapito	5
7	Disposizioni transitorie	5
	Allegato 1.....	6
	Grafico sulla tracciabilità degli esplosivi	6
	Allegato 2.....	7
	Allegato 14 dell'ordinanza sugli esplosivi	7
	Requisiti in materia d'identificazione e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile.....	7
1	Campo d'applicazione	7
2	Identificazione del prodotto	7
3	Identificazione e apposizione	8
4	Esplosivi in cartuccia ed esplosivi in sacchi	8
5	Esplosivi bi componenti.....	8
6	Detonatori e micce di sicurezza	8
7	Detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici	8
8	Inneschi e cariche di rinforzo.....	9
9	Micce detonanti e tubi detonanti.....	9
10	Contenitori per esplosivi	9
11	Copie dell'etichetta originale	9
12	Raccolta dei dati	9
13	Registro	9



Visto l'articolo 66 dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha redatto il presente foglio informativo in collaborazione con un team di esperti.

Il foglio informativo è da intendersi come guida per l'applicazione dell'allegato 14 dell'ordinanza sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411).

1 Scopo

La tracciabilità degli esplosivi deve permettere di determinare in ogni momento il legittimo proprietario di esplosivi rinvenuti o sequestrati. Non rientra invece fra gli obiettivi del presente foglio informativo determinare dove e quando siano stati usati un certo detonatore o una certa cartuccia di esplosivo in maniera conforme alle prescrizioni.

2 Basi legali

Ordinanza sugli esplosivi (OEspl), articolo 110

- 1 *Come utilizzatore di esplosivi è obbligato a tenere registri, chi ritira materie esplosive e capsule detonanti o detonatori in quantità superiori a quelle menzionate all'articolo 46 capoverso 1.*
- 2 *Dagli elenchi dei fabbricanti, importatori, venditori e utilizzatori di esplosivi obbligati a tenere registri devono risultare:*

- a. *le entrate, le uscite e le giacenze;*
- b. *il nome e l'indirizzo dei fornitori e dei clienti nonché le date delle operazioni commerciali;*
- c. *i dati di cui all'allegato 14.*

²^{bis} *Gli elenchi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 14.*

- 3 *Gli elenchi forniscono informazioni sulle mutazioni quotidiane e sulla ricapitolazione mensile.*
- 4 *Quali giustificativi per quanto registrato occorre poter esibire in qualsiasi momento le fatture e i permessi d'acquisto. Gli utilizzatori devono inoltre poter presentare le attestazioni per tutte le forniture giornaliere destinate ai cantieri, firmate da una persona con conoscenze specialistiche.*
- 5 *Se le materie esplosive sono preparate, in caricatori, soltanto sul luogo d'utilizzazione, è tenuto un registro sul genere e le quantità dei loro componenti.*

L'allegato 14 OEspl¹ prescrive l'obbligo del fabbricante di contrassegnare gli esplosivi mediante identificazione univoca. L'identificazione univoca comprende un codice a barre o un codice a matrice per la registrazione elettronica e un codice alfanumerico leggibile a occhio nudo per la registrazione manuale.

L'identificazione univoca deve essere registrata solamente presso il deposito principale mentre non deve essere registrata nel registro del deposito del cantiere (cantiere/luogo del brillamento).

Ciò significa che i capoversi 2 lettera c e 2bis dell'articolo 110 OEspl valgono solamente per il registro del deposito principale. Il capoverso 5 ha validità solamente per le emulsioni pompate che vengono prodotte in loco. I rimanenti capoversi valgono per la registrazione presso tutti i depositi e i magazzini.

Il registro può essere tenuto in forma elettronica o in forma cartacea.

I piccoli utilizzatori non devono tenere un registro degli esplosivi.

¹ Si veda l'allegato 2 del foglio informativo



3 Contenuto degli elenchi (art. 110 cpv. 2 lett. c OEspl)

Secondo l'allegato 14 numero 13 valgono come dati:

- l'identificazione univoca;
- il tipo di esplosivo;
- il legittimo proprietario dell'esplosivo.

4 Requisiti per la lista del deposito principale (art. 110 cpv. 2bis OEspl)

4.1 In generale:

- per le consegne presso i cantieri o i luoghi di brillamento o in caso di restituzione da parte di questi ultimi viene registrata l'identificazione univoca solo delle unità d'imballaggio integre¹⁾;
- le unità d'imballaggio aperte sono da considerarsi usate e vanno immagazzinate in maniera separata nel deposito degli esplosivi oppure contrassegnate in quanto tali.

¹⁾ Come unità d'imballaggio si considerano gli imballaggi originali o, se presenti, gli imballaggi interni:

materia esplosiva:	casce o sacchi
booster:	casce
micce detonanti:	bobine o cavi avvolti in spire
mezzi d'innesco elettrici e non elettrici:	scatole o sacchetti
detonatori:	scatole
micce di sicurezza:	cavi avvolti in spire
micce di sicurezza con detonatore numero otto:	mazzo

4.2 Merce in entrata (consegna):

- nel registro deve essere riportata l'identificazione univoca del bollettino di consegna (registrazione elettronica);
- oppure**
- nel registro si fa riferimento al bollettino di consegna valido per l'identificazione univoca della consegna (registrazione manuale);
 - sono da registrare anche le consegne effettuate direttamente sul luogo del brillamento.

4.3 Merce in entrata (restituzione delle giacenze dei depositi o dei luoghi di brillamento):

- per le unità d'imballaggio integre viene registrata l'identificazione univoca (restituzione);
- per le unità d'imballaggio aperte l'identificazione univoca non viene registrata.



4.4 Merce in uscita (consegna ai depositi o ai luoghi di brillamento):

- nel registro deve essere riportata l'identificazione univoca dell'esplosivo consegnato al luogo di brillamento (registrazione elettronica);

oppure

- nel registro viene riportato il documento (ad es. bollettino di consegna al luogo del brillamento o documento di accompagnamento) dal quale risulta l'identificazione univoca (registrazione manuale). In tal caso, il documento in questione deve riportare l'identificazione univoca.

4.5 Conservazione

La documentazione e i giustificativi vanno conservati per un periodo di **dieci anni**.

5 Controllo dell'utilizzo sul cantiere (art. 110 cpv. 2 lett. a e b OEspl)

Il controllo dell'utilizzo sul cantiere/sul luogo del brillamento è svolto senza identificazione univoca. I documenti relativi al controllo e i giustificativi devono essere conservati per un periodo di dieci anni.

6 Recapito

Conformemente all'articolo 13 capoverso 7 dell'allegato 14 OEspl le imprese del settore degli esplosivi forniscono alle autorità federali competenti (Ufficio centrale per gli esplosivi e la pirotecnica) il recapito di chi, anche fuori dagli orari lavorativi, può fornire le indicazioni di cui al capoverso 6 dell'articolo 13. L'obbligo vale solamente per i fabbricanti, gli importatori e i rivenditori.

7 Disposizioni transitorie

Per l'applicazione delle prescrizioni concernenti la tracciabilità degli esplosivi è stabilito un periodo transitorio fino al 5 aprile 2012 (cfr. art. 119a cpv. 4 OEspl). Con decorrenza da tale data i registri devono soddisfare i requisiti posti dal presente foglio informativo.


Berna, 11 agosto 2010

Ufficio federale della formazione professionale e
della tecnologia
Servizio degli esplosivi





Allegato 1


Grafico sulla tracciabilità degli esplosivi



Legenda:

 Registrazione con identificazione univoca

 Registrazione con identificazione univoca (solo unità d'imballaggio integre)

 Registrazione con identificazione univoca

a) Forniscono i recapiti all'ufficio centrale per gli esplosivi e la pirotecnica (UCEP)



Allegato 2

Allegato 14 dell'ordinanza sugli esplosivi

(art. 8 cpv. 1 lett. a^{bis}, 20 cpv. 3, 21 cpv. 1, 23 cpv. 4 e 110 cpv. 2 lett. c e 2^{bis})

Requisiti in materia d'identificazione e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile

1 Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente allegato non si applicano:

- a. agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina;
- b. agli esplosivi fabbricati sul luogo del brillamento e caricati immediatamente dopo la produzione (produzione in caricatori sul luogo d'utilizzazione).

2 Identificazione del prodotto

- 1 I fabbricanti, gli importatori o le persone che fabbricano o importano esplosivi contrassegnano gli esplosivi e ogni unità elementare d'imballaggio con un'identificazione univoca.
- 2 Se un esplosivo è sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non è tenuto a contrassegnarlo con una nuova identificazione univoca, salvo se l'identificazione univoca originale non figura più conformemente al numero 3.
- 3 Il capoverso 1 non si applica all'esplosivo fabbricato per l'esportazione che è contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese d'importazione al fine di consentirne la tracciabilità.
- 4 L'identificazione univoca comprende:

a. una parte leggibile a occhio nudo contenente il nome del fabbricante, un codice alfanumerico composto dalle lettere CH che indicano il territorio svizzero come luogo di produzione o d'importazione, da tre cifre che indicano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dall'UCEP), dal codice univoco del prodotto e dalle informazioni logistiche indicate dal fabbricante;

b. un numero d'identificazione a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre o di codice a matrice, direttamente collegato al codice d'identificazione alfanumerico secondo l'esempio qui



c. riportato; se le dimensioni troppo ridotte dell'articolo non consentono di apporvi il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche del fabbricante, il codice alfanumerico composto dalle lettere CH che indicano il territorio svizzero come luogo di produzione o d'importazione, le tre cifre che indicano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dall'UCEP) e il numero d'identificazione a lettura elettronica sotto forma di codice a barra o di codice a matrice direttamente collegato al codice d'identificazione alfanumerico.



- 5 *I distributori che riconfezionano gli esplosivi devono assicurarsi che l'identificazione univoca sia apposta sull'esplosivo e sull'unità elementare d'imballaggio.*
- 6 *Se il sito di fabbricazione si trova al di fuori del territorio svizzero o dell'Unione europea, il fabbricante con sede in Svizzera o nell'Unione europea deve contattare l'UCEP o un'autorità nazionale dello Stato d'importazione membro dell'Unione europea per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.*
- 7 *Se il sito di fabbricazione si trova al di fuori del territorio svizzero o dell'Unione europea e il fabbricante non ha sede né in Svizzera né nell'Unione europea, l'importatore degli esplosivi in questione deve contattare l'UCEP o un'autorità nazionale dello Stato d'importazione membro dell'Unione europea per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.*

3 Identificazione e apposizione

L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura o in modo fisso e indelebile sul prodotto, al fine di essere ben leggibile.

4 Esplosivi in cartuccia ed esplosivi in sacchi

- 1 *Per gli esplosivi in cartuccia e gli esplosivi in sacchi l'identificazione univoca consiste in un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni cartuccia o sacco. Un'etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di cartucce.*
- 2 *Le imprese possono utilizzare un'etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per analogia, una targhetta elettronica da applicare su ogni confezione di cartucce.*

5 Esplosivi bi componenti

Per gli esplosivi bicomponenti l'identificazione univoca consiste in un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni unità elementare d'imballaggio contenente i due componenti.

6 Detonatori e micce di sicurezza

- 1 *Per i detonatori e le micce di sicurezza l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata o timbrata direttamente sul bossolo del detonatore. Un'etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di detonatori o di micce di sicurezza.*
- 2 *Le imprese possono utilizzare un'etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore o miccia di sicurezza e un'etichetta elettronica corrispondente su ogni confezione di detonatori o di micce.*

7 Detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici

- 1 *Per i detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici l'identificazione univoca consiste sia in un'etichetta adesiva apposta sui fili o sui tubi sia in un'etichetta adesiva apposta sul bossolo del detonatore o dall'indicazione che vi è direttamente stampata o timbrata. Un'etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di detonatori.*
- 2 *Le imprese possono utilizzare un'etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni confezione di detonatori.*



8 Inneschi e cariche di rinforzo

- 1 *Per gli inneschi («primer») e le cariche di rinforzo («booster»), l'identificazione univoca consiste in un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni innesco o carica di rinforzo. Un'etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di inneschi o cariche di rinforzo.*
- 2 *Le imprese possono utilizzare un'etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo e un'etichetta elettronica corrispondente su ogni confezione di inneschi o cariche di rinforzo.*

9 Micce detonanti e tubi detonanti

- 1 *Per le micce e i tubi detonanti l'identificazione univoca consiste in un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sulla bobina. L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull'involucro esterno della miccia o del tubo detonante oppure sullo strato interno di plastica estrusa posto immediatamente sotto la fibra esterna della miccia o del tubo detonante. Un'etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di tubi o micce detonanti.*
- 2 *Le imprese possono utilizzare un'etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all'interno della miccia o del tubo e un'etichetta elettronica corrispondente per ogni confezione di micce o tubi detonanti.*

10 Contenitori per esplosivi

- 1 *Nel caso dei contenitori per esplosivi l'identificazione univoca consiste in un'etichetta adesiva o è stampata direttamente sul contenitore.*
- 2 *Le imprese possono utilizzare un'etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni contenitore.*

11 Copie dell'etichetta originale

Le imprese possono apporre sugli esplosivi copie adesive rimovibili dell'etichetta originale ad uso dei loro clienti. Per prevenire abusi, tali copie devono essere chiaramente contrassegnate come copie dell'originale.

12 Raccolta dei dati

- 1 *Le imprese del settore degli esplosivi istituiscono un sistema di raccolta dei dati sugli esplosivi che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena di fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo.*
- 2 *Il sistema di raccolta dei dati consente alle imprese di rintracciare gli esplosivi in modo da poterne identificare l'impresa detentrica o il singolo detentore in qualsiasi momento.*
- 3 *I dati raccolti, compreso il numero d'identificazione univoca, sono registrati e conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, ove quest'ultima sia nota, anche nel caso in cui le imprese abbiano cessato l'attività.*



13 Registro

- 1 Le imprese del settore degli esplosivi tengono un registro contenente tutti i numeri d'identificazione degli esplosivi e tutte le informazioni pertinenti, tra cui il tipo di esplosivo e il nome dell'impresa detentrica o del singolo detentore.*
- 2 Esse registrano l'ubicazione di ogni esplosivo per tutto il periodo in cui si trova in loro possesso o custodia fino al suo spostamento ai fini del trasferimento di possesso o di custodia.*
- 3 Esse verificano periodicamente il loro sistema di raccolta dei dati per garantirne l'efficacia e la qualità dei dati registrati.*
- 4 Esse registrano e conservano i dati raccolti, tra cui i numeri d'identificazione univoca per il periodo previsto al numero 12 capoverso 3.*
- 5 Esse proteggono i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi.*
- 6 Esse comunicano alle autorità competenti che ne fanno richiesta le informazioni concernenti la provenienza e l'ubicazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena di fornitura.*
- 7 Esse forniscono alle autorità federali competenti il recapito di una persona in grado di comunicare le informazioni di cui al capoverso 6 al di fuori del normale orario di lavoro delle imprese.*